

Da ultimo, le ricorrenti denunciano una violazione delle disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13 e 28 della Direttiva 2003/87/CE laddove la Commissione ha autorizzato il PNA nonostante questo non contenga previsioni esplicite che consentano alle aziende di organizzarsi adeguatamente mediante un trasferimento di quote o un raggruppamento, preveda periodi di riferimento diversi dal periodo quinquennale per il trasferimento di quote residue, limiti ingiustificatamente il raggruppamento di impianti e non preveda la rassegnazione delle quote di emissioni cancellate.

(¹) Decisione della Commissione, del 25 maggio 2005, relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra notificato dall'Italia a norma della direttiva 2003/87 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2005)1527 def, G.U.U.E. C 226, del 15.09.2005, p. 2].

(²) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (G.U.C.E. L 275, del 25 ottobre 2003, p. 32).

Ricorso presentato il 26 settembre 2005 — Repubblica italiana/Commissione

(Causa T-373/05)

(2005/C 296/74)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente(i): Repubblica italiana [Rappresentante(i): Avvocato dello Stato Paolo Gentili]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

Annulare la decisione della Commissione C(2005)2756 del 20 luglio 2005 nella misura in cui prevede l'applicazione nei confronti della Repubblica italiana di una rettifica forfetaria concernente il regime di aiuti per il tabacco, pari a 5 % delle spese dichiarate nel 2001 e nel 2002 per il raccolto 2000. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Motivi e principali argomenti

Il Governo italiano ha impugnato davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee la decisione della Commissione del 20 luglio 2005 C(2005)2756, notificata in pari data nella

parte in cui contiene una rettifica finanziaria forfetaria concernente il regime di aiuti per il tabacco, pari al 5 % delle spese dichiarate nel 2001 e nel 2002 in relazione alla campagna 2000.

A sostegno dell'impugnativa il Governo italiano ha dedotto:

- 1) il vizio di motivazione della decisione C(2005)2756 del 20 luglio 2005 in relazione all'art. 253 del Trattato, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti in quanto la decisione impugnata ha disposto la rettifica forfetaria dell'aiuto erogato per la produzione di tabacco nella campagna del 2000 in assenza di un'adeguata motivazione circa il parametro normativo violato e comunque dei presupposti di fatto che eventualmente la possono legittimare;
- 2) il vizio della violazione e falsa applicazione dell'art. 7, par. 4, Reg. (CE) n. 1258/1999 (¹) in quanto la decisione di rettifica forfetaria dell'aiuto erogato per la produzione di tabacco nella campagna del 2000 è priva delle necessarie specificazioni argomentative richieste dalla richiamata disposizione.

(¹) Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (G.U.C.E. L 160, del 26.6.1999, p. 103).

Ricorso presentato il 7 ottobre 2005 — Azienda Agricola Le Canne/Commissione

(Causa T-375/05)

(2005/C 296/75)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente(i): Azienda Agricola «Le Canne» S.r.l. (Porto Viro, Italia) [Rappresentante(i): Avv.ti Giuseppe Carraio e Francesca Mazzonetto]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

— dichiarare nulla e non avvenuta la impugnata decisione della Commissione europea n. C(2005)2939 del 26 luglio 2005, nella parte in cui essa riduce il contributo concesso all'Azienda Agricola Le Canne s.r.l. con decisione n. C(90)1923/99 del 30 ottobre 1990 ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86;

- condannare la Commissione al risarcimento del danno, che si allega patito in misura non inferiore all'importo delle frazioni di sovvenzione fino ad oggi non erogate, aumentate del tasso d'interesse passivo praticato alla ricorrente dal sistema bancario sull'intero saldo delle somme originariamente dovute in base alla decisione n. C(90)1923/99 del 30 ottobre 1990, decorrente dalla data della decisione annullata 27 ottobre 1995 e fino al pagamento del contributo totale dovuto;
- condannare la Commissione alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso chiede l'annullamento della decisione della Commissione n. C(2005)2939 del 26 luglio 2005, che riduce un contributo concesso ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86 nell'ambito del progetto intitolato: «Ammodernamento di un'unità di produzione in acquicoltura a Rosolina (Veneto)». A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa valere quattro motivi:

1. Il primo solleva pregiudizialmente l'eccezione di prescrizione, con riferimento all'accertamento delle presunte irregolarità all'azione amministrativa promossa dalla Commissione per la riduzione della sovvenzione già ammessa al cofinanziamento. Si fa valere a questo riguardo la violazione dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio, n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽¹⁾.
2. Nel secondo motivo si allega che la Commissione ha violato l'obbligo di dare esecuzione al giudicato discendente dalla sentenza d'annullamento 5 marzo 2002 ⁽²⁾, in quanto nella nuova decisione destinata a sostituire quella dell'11 luglio 2000 annullata essa poteva sì riesaminare l'intera fattispecie, ma entro i limiti e con il vincolo procedimentale della contestazione 23 novembre 1999, ancora aperta e mai chiusa a causa dell'annullamento della decisione predetta. Non poteva invece introdurre nuove contestazioni, non prospettate prima di quel momento.
3. Il terzo motivo denuncia la circostanza che l'invocato art. 44, paragrafo 1, del reg. (CEE) n. 4028/86 non contempla tra i presupposti, ivi tassativamente elencati per la riduzione del contributo l'irregolarità imputata alla ricorrente nella decisione impugnata: vale a dire, la circostanza che in corso di esecuzione dei lavori ammessi a contributo l'impresa appaltatrice abbia acquisito una partecipazione nel capitale della società beneficiaria.
4. Con il quarto motivo, che invoca la violazione del principio di eguaglianza, di proporzionalità e ragionevolezza, nonché del principio di libera circolazione dei capitali, la ricorrente denuncia in subordine l'arbitrarietà del criterio assunto dalla Commissione per calcolare la riduzione contestata, dal momento che essa ha indiscriminatamente applicato la stessa riduzione a tutti i periodi considerati, senza tener conto del fatto che la percentuale di partecipazione dell'impresa appaltatrice al capitale sociale della beneficiaria è stata diversa e graduale nei tempi.

⁽¹⁾ G.U.C.E. L 312, del 23.12.1995, p. 1.

⁽²⁾ Causa T-241/00, Azienda agricola Le Canne / Commissione, Racc. 2002, p. II-1251